

COMUNE DI NOCCIANO

(Prov. Pescara)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Art. 11, c. 3, lett. g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il **bilancio di previsione 2023-2025** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d. Lgs. n. 118/2011.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite agli esercizi compresi nell'arco temporale del Documento Unico di programmazione dell'ente (DUP), ed è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successivi decreti correttivi ed in particolare: i principi contabili generali, il principio contabile applicato della programmazione, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del predetto decreto, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014, all' art. 39, comma 2, il bilancio di previsione finanziario è pluriennale e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Esso prevede anche che il bilancio di previsione sia redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D. Lgs., i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (allegato n.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), e ha la funzione di fornire alcune indicazioni circa la quantificazione delle voci di bilancio.

Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile ne individua il contenuto minimo, prevedendo l'illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata, soprattutto delle entrate tributarie, e della spesa.

Inoltre il principio contabile prevede che vengano forniti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprenda anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti

- finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, con la redazione della presente nota integrativa, allegata al progetto di bilancio di previsione **2023-2025**, l'ente si propone, oltre che di rispondere ad un preciso obbligo normativo, di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura del contenuto dei nuovi modelli di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2023-2025** rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Come disposto dal D. Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente all'approvazione della Legge di Stabilità **2023** e/o di possibili ulteriori modifiche normative, tenuto conto che: l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 5 Finanziaria 2007) recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Inoltre l'art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio dell'anno di riferimento.

Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio, alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in due principali partizioni, in particolare tratteremo nell'ordine:

A) Parte corrente;

B) Parte capitale;

L'equilibrio del Bilancio corrente

Rappresenta la misurazione della quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, dei fitti e di tutte quelle spese che trovano utilizzo soltanto nell'esercizio di riferimento.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO		
		2023	2024	2025
Fondo di cassa iniziale 1.636.806,83				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.388.059,07	1.332.349,88	1.327.591,88
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.343.140,12	1.299.713,80	1.293.601,51
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
-di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		119.751,22	115.980,76	115.980,76
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	44.918,95	32.636,08	33.990,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

L'equilibrio del Bilancio investimenti

La parte capitale rappresenta le relazioni tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'Ente. Tale parte è finalizzata alla realizzazione e all'acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e permette di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per la fornitura dei servizi pubblici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico della collettività.

L'equilibrio si ottiene confrontando le entrate per investimenti allocate al Titolo IV, V e al Titolo VI al netto delle somme utilizzate per il finanziamento della spesa corrente e per riscossioni di breve e medio/lungo termine, e tenendo conto dell'eventuale avanzo economico corrente e le spese allocate al Titolo II al netto di 'altri trasferimenti in conto capitale'.

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa del Bilancio parte capitale che concorrono al suo risultato finale: la presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		COMPETENZA ANNO		
		2023	2024	2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.876.545,00	950.000,00	1.750.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.876.545,00	950.000,00	1.750.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 e prospetti relativi alla distinzione dei vincoli e all'utilizzo delle quote vincolate

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, dipende dall'esistenza o meno di una situazione definitiva che può essere già stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di rendiconto approvato, di chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie (quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti.

Il prospetto mostra la composizione del risultato.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione	Esercizio
Risultato di amministrazione	
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2022	(a) 887.235,28
Parte accantonata	(b) 586.909,08
Parte vincolata	(c) 39.205,19
Parte destinata agli investimenti	(d) 0,00
Totale parte disponibile (e=a-b-c-d)	(e) 261.121,01

La quota accantonata di euro 586.909,08 risulta così scomposta:

euro 506.617,82 accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità;

euro 53.238,12 fondo anticipazione di liquidità'

euro 20.000,00 accantonamento per fondo contenzioso;

euro 7.053,14 per altri accantonamenti

La quota vincolata di euro 39.205,19 risulta così scomposta:

euro 39.205,19 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2023-2025** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Altre considerazioni	Le previsioni tengono conto del trend storico delle annualità precedenti nonché del nuovo piano regolatore generale.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Altre considerazioni	Le previsioni tengono conto del vigente piano finanziario che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	115.000,00	115.000,00	114.000,00
Altre considerazioni	Le previsioni tengono conto delle nuove fasce di aliquote irpef e determinate tenendo conto delle simulazioni formulate dal Mef su apposito portale dedicato		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	.500,00	3.500,00	3.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari		

	(CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP. Le previsioni tengono conto dell'andamento del 2021
--	--

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Si conferma, anche per le annualità 2023, 2024, 2025 l'attività di recupero dell'evasione tributaria con particolare riferimento all'IMU ed alla TARI.

Fondo di solidarietà comunale

Le previsioni del Fondo di solidarietà comunale sono effettuate sulla base dei trasferimenti dell'annualità precedente

Capacità di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

A riguardo, il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che *"l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*, (nel caso in esame il 2013).

La novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con Dm. 28 dicembre 2018, con decorrenza dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza di gravi situazioni di squilibrio strutturale per l'Ente.

Ma a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento dell'Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria che tiene conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché degli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell'indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall'Amministrazione a tal proposito.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		Parziale	Totale	
Titolo I - accertamenti anno	2021	1.030.748,12		
Titolo II - accertamenti anno	2021	317.345,98		
Titolo III - accertamenti anno	2021	88.875,00		
Totale Entrate Correnti anno	2021		1.436.969,10	
10% delle Entrate Correnti anno 2021 2016				143.696,91
Quota interessi prevista al 1° gennaio				0,00
Quota disponibile				143.696,91

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Analizzare le spese di un ente locale significa valutare l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione ed è fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni tese a migliorare la gestione dell'ente, l'allocatione delle risorse e per raggiungere uno standard qualitativo sempre più elevato.

Il volume delle spese dipende direttamente dall'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, congiuntamente alla capacità progettuale di ciascun ente tesa a intercettare flussi di trasferimenti provenienti da altre fonti per la realizzazione degli investimenti, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti.

Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario.

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata).

Le nuove regole per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità prevedono dal 2021, per la prima volta per molti enti, come quinquennio di riferimento per il calcolo della media il quinquennio composto da anni «armonizzati, con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente). Inoltre, il solo metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice. La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti.

Il fondo dovrà essere pari all'importo minimo calcolato secondo il criterio dettato dal principio contabile, senza poter operare alcuna riduzione, salva la facoltà di intervenire in sede di variazione di bilancio e ridurre il fondo al livello del 90 per cento del minimo, a condizione che l'ente rispetti i termini di pagamento, relativi alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (considerando anche quelle scadute e non pagate) e che riduca al 31 dicembre 2020 di almeno il 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 (salvo che il debito residuo non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio). Gli indicatori sono calcolati automaticamente dalla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni (con conseguente necessità di curare l'allineamento dei debiti con quelli della contabilità dell'ente). Il fondo deve essere accantonato, dal 2021, anche dagli enti che non hanno pubblicato l'ammontare dei debiti ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'anno precedente e le informazioni relative al pagamento delle fatture (adempimento a cui non sono tenuti i Comuni che hanno adottato per l'intero 2020 il sistema SIOPE+).

La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile. Si riporta il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità negli esercizi del pluriennale **2023-2025**.

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2023			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.001.297,20	109.078,72	109.078,72	10,89
TITOLO II - Trasferimenti correnti	201.812,64	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	184.949,23	10.672,50	10.672,50	5,77
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	6.876.545,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.264.604,07	119.751,22	119.751,22	1,45
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	119.751,22	119.751,22	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2024			
	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
	(a)	(b)	(c)	
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.001.297,20	109.078,72	109.078,72	10,89
TITOLO II - Trasferimenti correnti	175.979,18	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	155.073,50	6.902,04	6.902,04	4,45
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	950.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.282.349,88	115.980,76	115.980,76	5,08
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	115.980,76	115.980,76	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2025			
	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
	(a)	(b)	(c)	
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.001.297,20	109.078,72	109.078,72	10,89
TITOLO II - Trasferimenti correnti	166.637,67	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	159.657,01	6.902,04	6.902,04	4,32
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.077.591,88	115.980,76	115.980,76	3,77
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	115.980,76	115.980,76	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge. Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente ha provveduto ad effettuare un accantonamento nel risultato presunto di amministrazione 2021 ed inoltre a prevedere nel bilancio 2022/2024, per tutte le annualità nella missione 20 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali la somma di € 23.280,74 determinato in base alla puntuale applicazione della normativa sopra ampiamente richiamata.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Indennità di fine mandato del sindaco	1.906,26	1.906,26	1.906,26

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Interventi

Descrizione Intervento	Costi dell'intervento		
	2023	2024	2025
Manutenzione del patrimonio comunale (fondi Bucalossi)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ristrutturazione Palazzo Gasbarri	3.000.000,00	0,00	0,00
Infrastrutture sociali	21.545,00	0,00	0,00
Efficientamento energetico	50.000,00	50.000,00	0,00
Inerbimento campo sportivo Tony Volpe	680.000,00	0,00	200.000,00
Riqualificazione Palazzetto dello Sport	200.000,00	0,00	200.000,00
Messa in sicurezza strade comunali	30.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria viabilità	300.000,00	500.000,00	300.000,00
Manutenzione viabilità comunale	5.000,00	0,00	0,00
Rendis Largo Madonna del Piano	690.000,00	0,00	0,00
Realizzazione strada verde San Lorenzo e parco della vita	0,00	300.000,00	0,00
Realizzazione impianti fotovoltaici	600.000,00	0,00	0,00
Riqualificazione Borgo	950.000,00	0,00	0,00

Centro Raccolta ex mattatoio	300.000,00	0,00	0,00
Riqualificazione fontane comunali	0,00	50.000,00	0,00
Riqualificazione Piazza Madonna del Piano	0,00	0,00	1.000.000,00

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Si riporta l'elenco delle società e degli enti e organismi strumentali controllati e partecipati.

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	ESITO
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	IN LIQUIDAZIONE
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A)	MANTENIMENTO
Ecologica Pescarese Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE